

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DELLA MOSTRA DAL TITOLO "The Road to Baroque—Masterpieces from the Capodimonte Museum"

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, rappresentato da Dott. Sylvain Bellenger, Direttore e legale rappresentante p.t. del Museo, sede in Napoli, Via Miano, 2, tel. 08174.99.111, pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, C.F. 95219190634, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.11.2019 registrato dalla Corte dei Conti data 20.12.2019 numero 3412 (di seguito anche "Capodimonte")

E

Il Governo di Hong Kong Regione Amministrativa Speciale rappresentato dalla Sig.ra Leung Kit Ling, Esa, Assistant Director (Heritage & Museums) del Leisure and Cultural Services Department (di seguito anche "LCSD") la cui sede centrale si trova a 1 Pai Tau Street, Shatin, New Territories, Hong Kong (di seguito anche "Governo").
(Congiuntamente, anche "le Parti")

PREMESSO CHE

- a) il Museo e Bosco Reale di Capodimonte è un Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato come Ufficio di Direzione Generale **istituito ai sensi e per gli effetti** del DPCM n.171/2014 (art.30, comma 3, lettera a);
- b) nella *mission* istituzionale di Capodimonte vi è, tra gli altri, il compito di gestire e valorizzare le proprie collezioni, promuovendo altresì il godimento pubblico e la fruizione delle stesse, anche attraverso la collaborazione con soggetti terzi;
- c) il Governo desidera organizzare, in collaborazione con Capodimonte, una mostra, intitolata "The Road to the Baroque-Masterpieces from the Capodimonte Museum" (titolo provvisorio) (di seguito la "Mostra") presso l'Hong Kong Museum of Art (di seguito anche "HKMoA") dal 15 luglio 2022 al 2 novembre 2022, che presenterà una selezione di opere di Capodimonte, con una cerimonia di apertura che si terrà il 14 luglio 2022 (provvisorio);
- d) la promozione del patrimonio culturale può essere realizzata anche attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali destinate ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta di questo patrimonio;
- e) Capodimonte ha accolto pertanto positivamente la richiesta ed ha un progetto al Governo;
- f) il Governo ha richiesto in prestito a titolo temporaneo le opere specificate nell'Allegato 1 (di seguito anche le "Opere");
- g) Capodimonte accetta la richiesta di prestito a titolo temporaneo di tali Opere;
- h) nessun costo per la realizzazione del progetto espositivo oggetto del presente accordo, sarà a carico del Museo di Capodimonte;
- i) la presente Convenzione stabilisce le condizioni alle quali Capodimonte presterà le Opere al Governo, nonché i diritti e gli obblighi di Capodimonte e del Governo rispetto all'amministrazione, all'organizzazione e ad altre questioni relative alla realizzazione della Mostra.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2- Oggetto

[Handwritten signature]



La presente Convenzione prevede e disciplina i rapporti tra le parti in merito alla realizzazione e gestione della Mostra in epigrafe, che vedrà l'esposizione di una serie di opere di Capodimonte regolando gli impegni e gli oneri di ciascuna.

Capodimonte si impegna a concedere in prestito in occasione della mostra indicata in premessa le Opere come da elenco Allegato 1 e per il valore ivi specificato. La sopradde data disponibilità al prestito è naturalmente condizionata al benessere della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ai sensi dell'art.43 n. 4, lettera h) del DPCM n.169 del 2 dicembre 2019.

Capodimonte garantisce che nessuna delle Opere di cui all'elenco Allegato 1, sia detenuta illegittimamente o acquisita illecitamente, ovvero derivante da furto, rapina, e/o esportata illegittimamente dal proprio paese di origine e pertanto importata illegittimamente su territorio italiano.

Qualora una o più opere elencate nell'Allegato non potessero essere concesse alla mostra, Capodimonte ne garantirà la sostituzione con altrettante di natura e valore corrispondente.

In conseguenza del prestito autorizzato, il Governo diviene responsabile della custodia temporanea delle Opere oggetto di Convenzione, impegnandosi ad utilizzare la massima cura nell'espore, in ossequio a quanto previsto nelle "Condizioni di prestito delle opere d'arte", di cui all'allegato 2.

Tutti gli oneri discendenti dal prestito delle Opere saranno esclusivamente a carico del Governo, inclusa l'assicurazione contro tutti i rischi da-chiodo-a-chiodo incluso rischio terrorismo, l'allestimento ed il disallestimento della Mostra, il trasporto internazionale e locale delle Opere sia per l'andata che per il ritorno, la costruzione delle casse e l'imballaggio presso Capodimonte, nonché il disimballaggio e il reimballaggio presso HKMoA.

Tutte le anzidette attività, dovranno essere effettuate in ossequio a quanto pattuito tra le parti con il presente atto, nonché nel rispetto delle "condizioni di prestito per Paesi-Extraeuropei" di cui all'allegato n. 2.

Nessun costo discendente dal prestito delle Opere sarà imputato a Capodimonte

Art. 3- Condizioni per il trasporto e l'allestimento delle opere

Il Governo, attraverso un soggetto terzo che sarà dalla stessa incaricato del coordinamento di tutte le attività in Italia e a Hong Kong per la realizzazione della Mostra, ivi incluse le operazioni di trasferimento delle opere che saranno realizzate da primaria compagnia specializzata nel trasporto di opere d'arte secondo le prescrizioni dettate dalla condizioni di prestito sottoscritte, è tenuto ad adottare imballaggi idonei alla tipologia del bene da movimentare, atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi, di protezione alla polvere e di inerzia e coibenza termica. Il trasporto deve avvenire su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti. In ogni caso gli imballaggi devono essere tali da consentire l'introduzione di sonde per il monitoraggio delle condizioni di trasporto e su di essi devono essere riportate indicazioni e avvertenze chiare circa le modalità di trasporto e di assemblaggio/disimballaggio del sistema.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, almeno un rappresentante di Capodimonte (il "Courier"), o un soggetto dallo stesso individuato, dovrà essere presente per supervisionare tutte le fasi di allestimento/disallestimento delle Opere presso HKMoA. Il Governo, dovrà prevedere i viaggi andata e ritorno, soggiorno (minimo 4-stelle per non oltre 7 notti) e diaria di

120 euro al giorno e che dovrà prevedere anche l'eventuale periodo di quarantena nei rispettivi paesi, sia in fase di allestimento che disallestimento, in base alle normative *medio tempore*, vigenti ai fini del contrasto al rischio epidemiologico da Covid-19.

Nel caso in cui Capodimonte sia nell' impossibilità di inviare il Courier a causa di provvedimenti presi in Italia o ad Hong Kong per contrastare il rischio di terremoti, calamità naturali, pandemie (tipo Covid-19) o guerre straniere, si conviene che dovranno essere stabiliti accordi eccezionali sulle modalità degli scambi e delle chiamate relative a comunicazioni virtuali. Il software utilizzato e la frequenza delle chiamate effettuate durante la supervisione a distanza dell'installazione e della rimozione delle opere saranno concordati da Capodimonte e dal Governo.

Nel caso in cui Capodimonte non sia in grado di spedire e consegnare le Opere, il Governo sarà esonerato dall'obbligo di effettuare qualsiasi pagamento in relazione al presente contratto, compresi il Loan Fee ed il Contributo indicato all'Art. 5 e Capodimonte dovrà rimborsare al Governo tutte le somme già corrisposte dal Governo, intendendosi per esse esclusivamente le somme previste dall'art. 5. Resta inteso che, una volta che le Opere siano state spedite e consegnate ad Hong Kong, il Governo sarà obbligato a rispettare l'obbligo di pagare la quota di finanziamento riportata all'Art. 5, indipendentemente dall'apertura e dalla presentazione della Mostra.

In via eccezionale, le parti possono concordare che il Governo rimborsi Capodimonte per specifici esborsi a condizione che Capodimonte fornisca al Governo le copie delle relative ricevute per attestare al Governo l'ammontare delle spese sostenute.

Il Governo garantisce che gli ambienti ove si svolgerà la mostra e saranno esposte le opere d'arte in prestito sono all'altezza degli standard di sicurezza, antincendio e controllo climatico normalmente impiegati nel prestito di beni culturali di analogo valore, pregio e stato di conservazione, e che le condizioni espositive sono adeguate alla salvaguardia della incolumità ed integrità delle Opere.

Capodimonte preparerà i *condition report* delle Opere inclusa una foto di ciascuna prima dell'imballaggio delle stesse. A ciascuna valutazione dello stato conservativo delle Opere durante il disimballaggio o il reimballaggio a HKMoA questo documento sarà annotato, commentato e firmato da un restauratore/conservatore o curatore di HKMoA e dal Courier di Capodimonte, che saranno rispettivamente incaricati a tal fine dal Governo e Capodimonte.

Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra o della manifestazione e dei criteri di conservazione delle opere, il Ministero dei Beni Culturali può disporre sopralluoghi da parte di propri tecnici.

Il Governo ed i propri impiegati, fornitori o agenti non potranno per alcun motivo effettuare restauri o interventi conservativi sulle Opere senza l'espresso consenso scritto di Capodimonte. Il Governo sarà tenuto ad informare immediatamente per iscritto Capodimonte nel caso in cui si verifichino danni o perdite alle Opere.

Per ogni aspetto ulteriore non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda a quanto indicato nelle "condizioni di prestito per Paesi-Extraeuropei" (Allegato 2)

Art. 4- Assicurazione

A garanzia degli obblighi assunti e comunque a copertura di ogni tipo di danno possa derivare alle opere, sia durante il trasporto che in occasione della mostra, dal momento della loro

movimentazione dal Prestatore alla sede espositiva e fino alla loro ricollocazione dall'ultima sede espositiva al Prestatore, il Governo si obbliga a contrarre un'adeguata polizza assicurativa per il valore complessivo indicato nell'Allegato 1 con compagnie assicurative specializzate in Fine Art secondo condizioni che dovranno essere approvate da Capodimonte, ed a farne avere copia a Capodimonte prima dell'imballaggio dei beni.

Art. 5- Contributo per attività di valorizzazione

Il Governo si impegna a corrispondere a Capodimonte l'importo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), a titolo di canone per il prestito delle opere elencate nell'allegato 1, nonché a titolo di rimborso forfettario dei costi ed oneri organizzativi occorsi e dell'impegno scientifico necessario, nonché quale compensazione della mancata disponibilità delle opere nel periodo espositivo, e comunque per riconoscenza e gratitudine al contributo dato per l'attuazione dell'importante progetto culturale che sarà organizzato a Hong Kong. Il Governo si impegna inoltre a sostenere le attività del Museo svolte dall'Associazione Amici di Capodimonte mediante un contributo liberale, regolato da separato atto, da sottoscrivere contestualmente alla firma della presente Convenzione.

L'importo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) sarà da erogare in due soluzioni,

- una pari al 50% dell'importo di € 150.000,00 dovuto 6 (sei) settimane dopo la firma della presente Convenzione;
- la parte rimanente pari al 50% dell'importo di € 150.000,00 dovuto 30 giorni prima della partenza delle Opere da Capodimonte

I pagamenti dovranno avvenire mediante versamento diretto sul c/c intestato al tesoriere dell'Amministrazione - IBAN IT4210623003543000058008002 - CODICE BIC/SWIFT=CRPPIT2P, c/o banca Credit Agricole Italia S.P.A., agenzia di Piazza G. Bovio, n. 11 - 80133 Napoli.

Capodimonte trasmetterà al Governo la ricevuta quietanzata a norma di legge a pagamento avvenuto.

Oltre quanto sopra, il Governo si impegna a versare l'imposta locale sull'utile (19,7605%) sul contributo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) per conto di Capodimonte per adempiere alla Hong Kong Inland Revenue Ordinance (IRO) e discendenti responsabilità. L'imposta sarà versata al Hong Kong Special Administrative Government.

Art. 6- Attività di comunicazione e promozione

Capodimonte fornirà a titolo gratuito al Governo le immagini delle Opere, espressamente indicate all'interno dell'Allegato 1, necessarie per la predisposizione del materiale di comunicazione, promozione della mostra almeno 8 (otto) settimane prima dell'inaugurazione della Mostra.

Capodimonte si impegna altresì a fornire a titolo gratuito al Governo, per la Mostra, eventuali immagini di opere dalle proprie collezioni o dai propri archivi esclusivamente per usi connessi alla Mostra, a scopo didattico, per la promozione e per altri usi non-commerciali incluso il sito internet ed i social media del LCSD e/o HKMoA almeno 8 settimane prima dell'inaugurazione della Mostra; l'utilizzo delle immagini per le finalità di cui sopra sarà consentito solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della Mostra da parte del Governo.

Il Governo si impegna a riportare, secondo la normativa vigente, in connessione con le Immagini, il credito "Su concessione del Ministero della Cultura/ Museo e Real Bosco di Capodimonte. Capodimonte dichiara che l'uso delle immagini delle opere fornite da Capodimonte è consentito ai sensi della presente Convenzione non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di alcun soggetto terzo.

Ulteriori utilizzi per finalità diverse da quelle indicate (ad esempio, produzione di merchandising), saranno oggetto di ulteriore separato accordo con Capodimonte.

Il Governo si impegna inoltre a mettere in evidenza nel comunicato e nella conferenza stampa il grande valore del patrimonio artistico e culturale italiano ed in particolare l'importanza di Capodimonte; tutto il materiale di promozione e comunicazione della mostra, sottolineeranno l'importante ruolo del Ministero della Cultura e di Capodimonte, anche attraverso l'apposizione del logo di ogni Istituzione. Capodimonte dichiara aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero della Cultura italiano, per l'utilizzo del logo da parte del Governo ai sensi del presente articolo.

Tutti i costi afferenti alla presenza del Direttore di Capodimonte, o di un suo delegato, alla conferenza stampa, alla cerimonia di inaugurazione e ad altri eventi promozionali della mostra che verranno, eventualmente, concordati tra il Governo e Capodimonte, saranno a carico del Governo. Per detti viaggi il Governo dovrà prevedere viaggi in Business Class e soggiorno in albergo a 5-stelle per un massimo di 3 notti.

La riproduzione di materiale di comunicazione e promozione della mostra dovrà in ogni caso essere previamente vagliato e approvato dal Direttore di Capodimonte.

Il Governo è autorizzato a consentire l'accesso alla Mostra agli organi media/stampa per effettuare riprese televisive rigorosamente limitate a riprese foto/film/video della Mostra e delle opere con scopi promozionali. Tutti i media che accederanno alla Mostra saranno accompagnati da un funzionario di HKMoA che sarà responsabile di assicurare la corretta osservazione delle norme di conservazione e sicurezza delle Opere. È espressamente vietato l'utilizzo di flash o luce diretta sulle Opere.

Art. 7- Ricavi

Tutti i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti, audioguide e/o altre attività legate alla mostra all'HKMoA saranno esclusivamente di pertinenza di del Governo, che ne incasserà i relativi proventi.

Art. 8- Curatela e Coordinamento organizzativo

Le Parti concordano che i curatori della Mostra saranno il Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte Dott. Sylvain Bellenger ed il Dott. Carmine Romano. I curatori si occuperanno altresì di redigere il progetto scientifico della Mostra, selezionare l'elenco finale delle opere che saranno presenti in Mostra di cui all'allegato 1 della presente Convenzione, nonché le didascalie, i testi di sala, le schede delle opere e gli eventuali ulteriori testi necessari per la Mostra. La retribuzione del solo Dott. Romano per l'incarico di Curatore della Mostra sarà oggetto di separato accordo tra il Curatore stesso e il Governo o la società terza incaricata dal Governo.

Per il coordinamento delle attività in Italia e a Hong Kong sarà incaricata la società MondoMostre (Largo del Teatro Valle, 6, 00186 Roma). MondoMostre si occuperà, per conto del Governo delle attività di registrar e segreteria organizzativa in Italia, di stipulare la polizza assicurativa delle Opere di cui alla presente Convenzione, di organizzare i trasporti delle Opere

ed i viaggi degli accompagnatori, ed in generale supporterà HKMoA nella realizzazione della Mostra all'HKMoA

Il Governo garantisce che nessun costo di cui al presente articolo relativo al Curatore o al Coordinamento organizzativo sarà di competenza di Capodimonte.

Art. 9- Modifiche ed integrazioni della Convenzione

Qualsiasi modifica consensuale della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto tra le parti, validamente ed efficacemente assunto dalle stesse.

Le parti convengono sin d'ora che provvederanno ad integrare, con atto separato, la presente Convenzione, ove sopraggiungessero aspetti ulteriori da dettagliare.

Art.10- Risoluzione

Nel caso in cui Capodimonte o il Governo non rispettino i termini e le condizioni previste dalla presente Convenzione, l'altra parte avrà il diritto di rescindere la presente Convenzione con un preavviso scritto di due (2) settimane tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il periodo di preavviso può essere ridotto a 48 ore se la conservazione della sicurezza delle opere è minacciata.

Qualora la presente Convenzione sia validamente risolta da parte di Capodimonte per il mancato rigoroso rispetto da parte del Governo dei termini e delle condizioni previste nella presente Convenzione, Capodimonte tratterà tutte le somme versate dal Governo di cui all'Art. 5 a titolo di indennità contrattuale fissa e definitiva per la risoluzione, senza alcun pregiudizio per ogni ulteriore pretesa.

Qualora la presente Convenzione sia validamente risolta dal Governo per il mancato rigoroso rispetto da parte di Capodimonte dei termini e delle condizioni previste nella presente Convenzione, il Governo sarà esonerato dalla sua obbligazione di effettuare qualsiasi pagamento in relazione alla presente Convenzione, compreso il Canone per il prestito ed il Contributo di cui all'Art. 5 e Capodimonte dovrà rimborsare al Governo tutti gli importi precedentemente pagati dal Governo medesimo ai sensi dell'art. 5.

Art. 11- Forza maggiore

Le Parti non saranno responsabili per l'inadempimento o il parziale adempimento delle proprie obbligazioni e/o responsabilità discendenti dal presente accordo se detto inadempimento e/o parziale adempimento sia dovuto a forza maggiore, inclusi e non limitati a pandemia, catastrofi naturali, incendio, alluvione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezioni, atti di governo, guerra, atti di terrorismo o qualsiasi circostanza al di fuori del loro ragionevole controllo.

Resta inteso che detta previsione opererà solo ove l'inadempimento non sia in alcun modo riconducibile ad azioni od omissioni dirette e/o indirette poste in essere dalle Parti.

Art. 12- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 13- Legge e Foro Competente

Questo accordo è regolato dal codice civile italiano.

Qualsiasi reclamo o controversia derivante da o correlata alla presente Convenzione (collettivamente "Controversia") sarà soggetta a risoluzione mediante trattativa in buona fede tra le Parti.

Qualora non si addivenga ad una soluzione di tipo stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 14- Registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 9 della Tariffa parte I, del d.p.r. 26.04.86 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), ed è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, allegato A, parte I, del d.p.r. 26.10.72 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), già assolte poiché incluse nella somma di cui all'art 5.

Art. 15- Disposizioni transitorie e finali

Il presente atto e si compone di 7 (sette) pagine e 2 (due) allegati e viene redatto in 2 (due) copie originali, uno per Parte. La presente Convenzione è stipulata in due versioni, una in lingua Italiana ed una in lingua inglese. In caso di difformità tra la versione italiana e quella inglese dell'atto farà fede esclusivamente quella in lingua italiana.

Le Parti precisano che tutte le attività discendenti dalla presente Convenzione sono condizionate dall'insorgere di eventuali accadimenti, al momento non prevedibili, correlati a futuri sviluppi dell'emergenza sanitaria in corso.

Ordine di precedenza

In caso di, e solo nella misura in cui, qualsiasi conflitto o incoerenza tra le disposizioni della presente Convenzione, si applica il seguente ordine di precedenza, ma solo nella misura in cui sia necessario per risolvere tale conflitto o incoerenza:

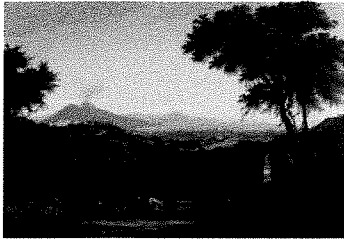
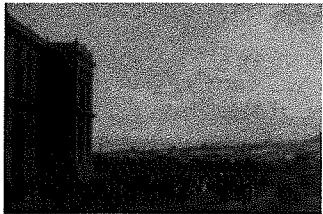
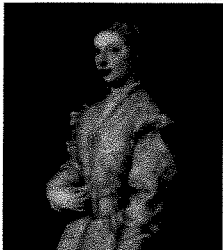
- (a) Il Testo della presente Convenzione;
- (b) Allegato 1;
- (c) Allegato 2.

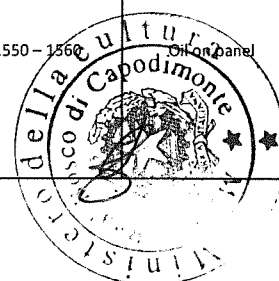
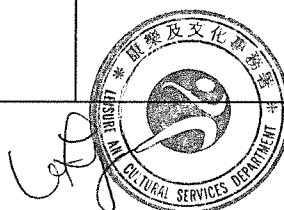
Letto, confermato e sottoscritto in data 7 Aprile 2022

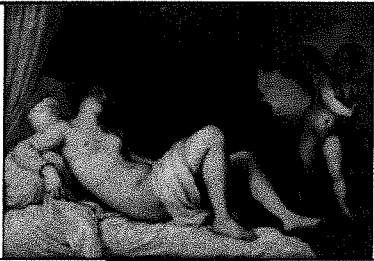
Il Direttore
Museo Reale Bosco di Capodimonte
Don Sylvain Bellenger

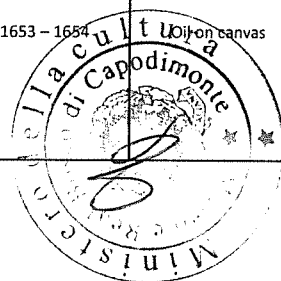
Assistant Director (Heritage & Museums)
Leisure and Cultural Services Department
for and on behalf of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region
Ms. Leung Kit Ling, Esq.

Attachment 1 WORKS

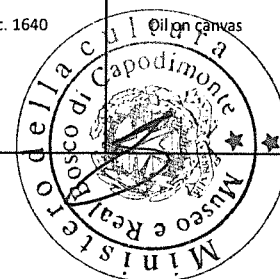
N°	Image	Artist	Title	Year	Medium
1		Alexandre Dunouy	<i>View of Naples from Capodimonte</i>	1813	Oil on canvas
2		Antonio Joli	<i>Ferdinand IV on the horse with its court</i>	early 1760s	Oil on canvas
3		Titian	<i>Pope Paul III With a Cap</i>	1543	Oil on canvas
4		El Greco	<i>Boy blowing an ember</i>	1571 – 1572	Oil on canvas
5		Marcello Venusti	<i>Last Judgement</i>	1549	Oil on panel
6		Titian	<i>Portrait of a young woman</i>	c. 1545 – 1546	Oil on canvas
7		Bronzino	<i>Portrait of a lady</i>	1550 – 1560	Oil on panel



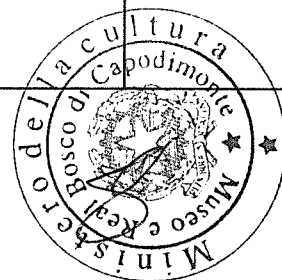
N°	Image	Artist	Title	Year	Medium
8		Titian	<i>Danae</i>	1544 – 1545	Oil on canvas
9		Parmigianino	<i>Antea</i>	c. 1535	Oil on canvas
		Annibale Carracci	<i>Bacchus</i>	1590 – 1591	Oil on canvas
11		Annibale Carracci	<i>Allegory of a river</i>	c. 1593 – 1594	Oil on canvas
12		Pierre Jacques Volaire	<i>Eruption of the Vesuvio</i>	1782	Oil on canvas
13		Artemisia Gentileschi	<i>Judith and her Maidservant with the Head of Holofernes</i>	c. 1645–1650	Oil on canvas
14		Mattia Preti	<i>Judith and Holofernes</i>	1653 – 1654	Oil on canvas



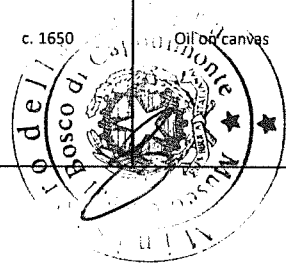
N°	Image	Artist	Title	Year	Medium
15		Andrea Vaccaro	<i>Triumph of David</i>	c. 1650 – 1655	Oil on canvas
16		Lionello Spada	<i>Cain and Abel</i>	c. 1612 – 1614	Oil on canvas
		Massimo Stanzione	<i>Massacre of the Innocents</i>	1630 – 1635	Oil on canvas
18		Guido Reni	<i>Saint Rocco</i>	c. 1618	Oil on canvas
19		Jusepe Ribera	<i>Saint Sebastian</i>	1651	Oil on canvas
20		Mattia Preti	<i>Saint John the Baptist</i>	c. 1653	Oil on canvas
21		Francesco Guarini	<i>Saint Agata</i>	c. 1640	Oil on canvas

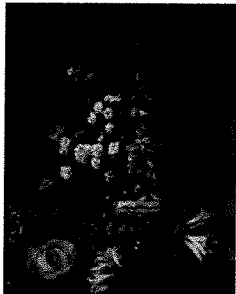


N°	Image	Artist	Title	Year	Medium
22		Bartolomeo Schedoni	<i>Saint Sebastian Cured by Pious Women</i>	1615	Oil on canvas
23		Josepe Ribera	<i>Apollo and Marsyas</i>	1637	Oil on canvas
		Luca Giordano	<i>Perseus cutting Medusa's Head</i>	after 1660	Oil on canvas
25		Andrea Malinconico	<i>Susanna</i>	c. 1660	Oil on canvas
26		Luca Giordano	<i>Venus, Cupid and Mars</i>	c. 1670	Oil on canvas
27		Guido Reni	<i>Vanity and modesty</i>	c. 1626	Oil on canvas
28		Bernardo Cavallino	<i>Saint Cecilia</i>	1645	Oil on canvas



N°	Image	Artist	Title	Year	Medium
29		Simon Vouet	<i>Angel with Spear</i>	c. 1627	Oil on canvas
30		Massimo Stanzione	<i>Madonna and Child</i>	c. 1645	Oil on canvas
31		Bernardo Cavallino	<i>Singer</i>	c. 1645	Oil on canvas
32		Master of the annunciation to the shepherds	<i>Annunciation of the shepherds</i>	1620 – 1625	Oil on canvas
33		Master of the Annunciation to the Shepherds (attributed)	<i>Return of the Prodigal Son</i>	1625 – 1630	Oil on canvas
34		Matthias Stomer	<i>Supper at Emmaus</i>	c. 1632 – 1635	Oil on canvas
35		Giovan Battista Recco	<i>Still-Life with a Head of a Ram</i>	c. 1650	Oil on canvas



N°	Image	Artist	Title	Year	Medium
36		Giovan Battista Recco	<i>Still Life</i>	1665 – 1670	Oil on canvas
37		Andrea Belvedere	<i>Morning glories and snowballs at water</i>	1680 – 1690	Oil on canvas
38		Giovan Battista Recco	<i>Still Life</i>	1671	Oil on canvas
39		Paolo Porpora	<i>Flowers and Fruit</i>	c. 1665 – 1670	Oil on canvas
40		Christian Berentz and Carlo Maratta	<i>Flowers and Fruit</i>	1696	Oil on canvas



CONDIZIONI DI PRESTITO PAESI EXTRAEUROPEI

1) Condizioni di prestito delle opere d'arte di pertinenza del Museo e Real Bosco di Capodimonte alle seguenti condizioni:

Le opere potranno essere consegnate non prima di 15 giorni dalla data d'inaugurazione della mostra e dovranno essere riconsegnate alla sede di pertinenza subito dopo la chiusura della manifestazione. Quando le opere devono essere trasferite all'estero, il comitato organizzatore della mostra dovrà inviare al museo e Real Bosco di Capodimonte una garanzia scritta di restituzione delle opere a chiusura della manifestazione. Ogni eventuale prolungamento del prestito, in caso di proroga della mostra, dovrà essere autorizzato dalla Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

2) Imballaggio e Trasporto

Le varie fasi di consegna e ritiro delle opere concesse in prestito dovranno essere eseguite da una Ditta specializzata nel settore. L'imballaggio dovrà essere fatto a regola d'arte da Ditta specializzata e su indicazione concordate con il museo stesso e previo sopralluogo dei tecnici. La ditta di trasporto dovrà occuparsi anche della movimentazione interna e del riallestimento della sala espositiva del Museo prestatore.

Il trasporto su strada deve avere una scorta armata.

3) Accompagnamento

Le suddette operazioni dovranno essere eseguite alla presenza di un funzionario di questo Istituto che accompagnerà le opere presso la sede della mostra dove assisterà al disimballaggio, controllando lo stato di conservazione.

Lo stesso funzionario dovrà assistere alla collocazione delle opere nello spazio previsto all'interno dell'esposizione.

Il funzionario che accompagna le opere dovrà essere ospitato in un albergo di almeno 4 stelle per 5 notti e dovrà percepire una diaria di Euro 120,00 al giorno per 5 giorni. Dovrà viaggiare in aereo andata e ritorno in business-class e gli dovranno essere rimborsate le spese del tragitto aeroporto-sede mostra sia all'arrivo che alla partenza. Il funzionario incaricato dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le spese mediche in occasione di trasporti in paesi dove non è prevista l'assistenza sanitaria gratuita.

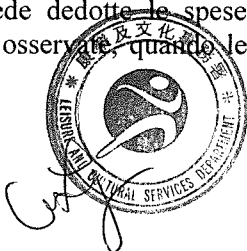
Nel caso in cui non sia possibile inviare corrieri a causa delle misure adottate per combattere il rischio di terremoti, calamità naturali, pandemie (come il Covid-19) o guerre straniere, si concorda che dovranno essere stabiliti accordi eccezionali sulle modalità di scambi e chiamate per comunicazioni virtuali. Il software utilizzato e la frequenza delle chiamate effettuate durante la supervisione a distanza dell'installazione e della rimozione delle opere saranno concordati dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall'organizzatore della rispettiva sede.

Il viaggio delle opere - dall'Italia verso la sede espositiva di Hong Kong - dovrà avvenire con volo cargo; le opere dovranno essere suddivise in 3 voli e la suddivisione delle opere nelle 3 spedizioni dovrà essere concordata con l'Ufficio mostre del Museo e Real Bosco di Capodimonte, sulla base dei valori assicurativi; dovrà essere concordato il volo con cui viaggeranno le opere e gli eventuali scali del volo. Le stesse modalità di trasporto dovranno essere osservate al rientro delle opere al termine della mostra. In caso di impossibilità di spedizione e consegna delle Opere o di altri mandati relativi a Covid-19 che rendano impossibile la presentazione della Mostra nel periodo concordato, l'organizzatore della rispettiva sede sarà esonerato dal pagamento del canone di prestito di cui al presente Contratto e Capodimonte rimborserà all'organizzatore della rispettiva sede tutte le somme versate dall'organizzatore della rispettiva sede dedotte le spese effettive già sostenute da Capodimonte. Analoghe modalità dovranno essere osservate, quando le opere si sposteranno nelle altre sedi della mostra e al termine della esposizione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Museo e Real Bosco di Capodimonte



Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Milano, 2 - 80131 Napoli | T. 081.74944
mbac-mu-cap@minicapi.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su f y t i

4) Assicurazione

Le opere concesse in prestito dovranno essere assicurate da Compagnie di primaria importanza o, in casi eccezionali, con indennità governativa. Le polizze dovranno comprendere la formula "da chiodo a chiodo" del tipo più estensivo in uso, e dovranno essere comprensive delle seguenti garanzie: Valore accettato; Furto con destrezza; Atti vandalici terroristici; Atti di guerra non dichiarata; Eventi socio-politici; Variazioni termo climatiche; Vizio e difetto di imballaggio; Guerre (come da IWC); Colpa grave dell'Assicurato; Dolo e colpa grave; Catastrofi naturali; Deprezzamento al 100%; Rinuncia alla rivalsa verso i trasportatori, gli imballatori vettori e loro corrispondenti. Le polizze dovranno pervenire in originale 10 giorni prima della partenza delle opere, assieme al testo integrale delle clausole assicurative previste dal contratto.

5) Condizioni di esposizione

Le opere non dovranno subire nessun intervento di restauro se non concordato prima con la Capodimonte e dovranno essere esposte unicamente nei locali destinati alla mostra, che dovranno presentare i seguenti requisiti:

- temperatura non inferiore ai 19°C e non superiore a 24°C;
- umidità relativa tra 50% e il 60%;
- luminosità non superiore a 50-55 lux, per opere molto sensibili (disegni e acquerelli), e di 150 lux, per i dipinti;
- presenza nei locali della mostra di dispositivi antincendio ed antifurto;
- guardiania diurna e notturna.

I particolari montaggi delle opere, come cornici, vetri, basi etc. non dovranno essere tolti o manomessi per nessuna ragione.

Le opere dovranno essere esposte con le indicazioni di appartenenza indicate dal museo. Per le opere senza vetri, è necessario mantenere una distanza minima da 100 a 120 cm dal pubblico.

6) Fotografie e catalogo

Le opere possono essere fotografate o filmate in mostra, ma non sono ammessi flash. Capodimonte dovrà ricevere n°20 (venti) libretti della mostra. I libretti dovranno essere indirizzati direttamente alla Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Tutte le spese sono a carico dell'Ente organizzatore della mostra, che, sottoscrivendo questo regolamento, s'impegna al rispetto delle clausole elencate.

COMITATO ORGANIZZATORE
DELLA MOSTRA

IL DIRETTORE
SYLVAIN BELLENGER

